

*Articolo 1*  
*Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **unità essenziali per la sicurezza del sistema gas** sono le unità termoelettriche alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale e con potenza termica nominale superiore a 300 MW incluse nella lista approvata dal MSE ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto 23 novembre 2012;
- **corrispettivo variabile** è il costo variabile di cui all'art. 2, comma 2e, dell'avviso di Terna 29 novembre 2012;
- **periodo di criticità** è il periodo 1 gennaio 2013 – 31 marzo 2013;
- **periodo di emergenza gas** è il periodo, espresso in giorni, di durata della situazione di emergenza gas dichiarata dal MSE;
- **potenza contrattualizzata** è la potenza effettiva di cui all'art. 2, comma 2b, dell'avviso di Terna 29 novembre 2012, per la quale il titolare dell'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas si è assunto l'impegno non rinunciabile a garantire la prestazione del servizio di contenimento dei consumi di gas;
- **potenza indisponibile** è la differenza, se positiva, fra la potenza contrattualizzata e la potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico;
- **prezzo di sbilanciamento gas** è il prezzo di sbilanciamento determinato in esito alla PB-GAS;
- **servizio di contenimento dei consumi di gas** è il servizio di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 23 novembre 2012;
- **situazione di emergenza gas** è la situazione di emergenza di gas dichiarata dal MSE;

\*

- **avviso di Terna 29 novembre 2012** è l'avviso pubblicato da Terna in data 29 novembre 2012 in ottemperanza all'art. 1, comma 2, del decreto 23 novembre 2012;
- **decreto legislativo 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato;
- **decreto-legge 83/12** è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- **decreto 23 novembre 2012** è il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 novembre 2012;
- **deliberazione 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato;

## **Articolo 2**

### *Oggetto e ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento definisce, in sede di prima attuazione, le modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti dalle medesime per il periodo 1 gennaio – 31 luglio 2013 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 38bis del decreto-legge 83/12 e del decreto 23 novembre 2012.

## **Articolo 3**

### *Modalità per il dispacciamento delle unità essenziali al sistema gas*

- 3.1 In caso di dichiarazione di una situazione di emergenza gas, Terna è tenuta a chiamare in esercizio le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per il periodo di emergenza gas. Nel periodo di emergenza gas, le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas devono essere alimentate solo con combustibili diversi dal gas naturale e i dati dichiarati dall'utente del dispacciamento sul Registro delle Unità di Produzione dinamico devono essere coerenti con il rispetto di tale vincolo.
- 3.2 Per ogni periodo rilevante del mercato elettrico incluso nel periodo di emergenza gas, gli utenti del dispacciamento delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas chiamate in esercizio ai sensi del comma 3.1 sono tenuti a presentare offerte, con riferimento alle medesime unità, sul mercato del giorno prima, sul mercato infragiornaliero e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri di cui al presente articolo.
- 3.3 Con riferimento al mercato del giorno prima, ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas deve presentare un'offerta di vendita per un quantitativo pari alla potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico e ad un prezzo pari al corrispettivo variabile.
- 3.4 Con riferimento a ogni sessione del mercato infragiornaliero, ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas deve presentare un'offerta di vendita per un quantitativo pari alla potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico al netto del programma cumulato di immissione risultante all'apertura della medesima sessione e ad un prezzo pari al corrispettivo variabile.
- 3.5 Con riferimento a ogni sottofase o sessione del mercato per il servizio di dispacciamento, ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas deve presentare un'offerta di vendita per un quantitativo pari alla potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico al netto del programma cumulato di immissione risultante all'apertura della medesima sottofase o sessione e ad un prezzo pari al corrispettivo variabile. Per il periodo di emergenza gas, Terna, laddove necessario per conseguire gli obiettivi di contenimento dei consumi di gas nel settore termoelettrico, accetta tali offerte a prescindere dall'ordine di merito economico.

3.6 Con riferimento a ogni sottofase o sessione del mercato per il servizio di dispacciamento, ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas deve presentare un'offerta di acquisto per un quantitativo pari al programma cumulato di immissione risultante all'apertura della medesima sottofase o sessione e ad un prezzo pari al corrispettivo variabile.

#### **Articolo 4**

##### *Modalità di determinazione del costo variabile*

4.1 Il costo variabile riconosciuto a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas è definito con successivo provvedimento.

#### **Articolo 5**

##### *Modalità di determinazione del costo fisso*

5.1 L'Autorità accerta l'ammontare del costo fisso effettivo di ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas secondo i medesimi criteri di cui all'art. 65 della deliberazione 111/06.

5.2 L'Autorità riconosce a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas il valore minimo fra:

- a) il corrispettivo fisso di cui all'art. 1, comma 5, del decreto 23 novembre 2012 afferente la medesima unità;
- b) il costo fisso di cui al comma 5.1 afferente la medesima unità.

#### **Articolo 6**

##### *Modalità di determinazione delle penali per indisponibilità delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas*

6.1 Per ogni periodo rilevante del mercato elettrico incluso nel periodo di emergenza gas, l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas è tenuto a versare a Terna una penale pari al prodotto fra:

- a) il prezzo di sbilanciamento gas espresso in €/MWh diviso per 0,53, nel medesimo periodo rilevante e nella zona in cui è localizzata l'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;
- b) la potenza indisponibile dell'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas.

6.2 Con riferimento a un'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas, nel periodo di criticità, l'ammontare complessivo delle penali liquidate e fatturate da Terna in ordine cronologico ai sensi del comma 6.1 non può eccedere il valore minimo di cui al comma 5.2. Al raggiungimento del predetto valore, Terna interrompe la liquidazione e fatturazione delle eventuali ulteriori penali derivanti dall'applicazione del comma 6.1.

### **Articolo 7**

#### *Modalità di riconoscimento del corrispettivo di remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas*

8.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6, l'Autorità riconosce alle unità essenziali al sistema gas uno specifico corrispettivo determinato, in proporzione ai mesi in cui l'unità è resa disponibile nell'arco dell'anno, con i medesimi criteri previsti per la determinazione dello specifico corrispettivo di cui al comma 63.13 della deliberazione 111/06.

### **Articolo 8**

#### *Schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas*

8.1 Entro il 7 gennaio 2013, Terna predispone uno schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas da sottoporre all'Autorità per approvazione. Laddove l'Autorità non si pronunci entro i successivi sette giorni lo schema si intende approvato. Terna sottopone lo schema di contratto approvato dall'Autorità alla firma dei titolari delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas.